

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4739 del 19/09/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6683 DEL 31/12/2021 - DITTA IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL. ATTIVITÀ: LOGISTICA AZIENDALE ESTERNA E DEI FLUSSI DI RITORNO SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA, VIA CAORSANA N. 137
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4884 del 14/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia Romagna, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 6683 del 31/12/2021 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con Provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 6250 del 20/01/2022, per l'attività di "logistica aziendale esterna e dei flussi di ritorno" svolta dalla ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL (C.F. 02787510961) nello stabilimento sito in Piacenza (PC), via Caorsana n. 137, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S3) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata,

tramite portale della Regione Emilia Romagna, dalla ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL (C.F. 02787510961) in data 11/07/2022 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 113875, relativamente al titolo ambientale "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi";

- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, inviata con nota prot. n. 121353 del 21/07/2022, con la quale è stata altresì trasmessa la comunicazione di modifica non sostanziale agli enti interessati;

Rilevato che, dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 9 del 13/09/2022 Sinadoc 25102/2022), risulta che:

- con la comunicazione di modifica non sostanziale, la ditta segnala che CT3 ha una potenza pari a 2907 kW e non 2097 kW, come erroneamente riportato nell'AUA;
- la ditta, inoltre, indica che i seguenti valori di durata massima delle emissioni in atmosfera, riportati nell'atto sopra richiamato (e corrispondenti a quanto indicato nell'istanza di AUA), avrebbero dovuto intendersi come durate medie giornaliere:

Emissione	Impianto	Durata massima giornaliera [h/g]
E2	CT1 - Generatore termico civile P=2097 kW	1
E3	CT2 - Generatore termico civile P=2097 kW	1
E4	CT3 - Generatore termico civile P=2907 kW	1
E5	CT4 - Generatore termico civile P=230 kW	16

- in particolare la ditta riporta che non è possibile stabilire a priori che 1 h/g di funzionamento degli impianti CT1, CT2, CT3 siano sufficienti allo scopo a cui sono preposti (si attivano esclusivamente nel caso le basse temperature rischino di compromettere il corretto funzionamento dell'impianto antincendio: l'accensione avviene quando la temperatura media interna del deposito è al di sotto di 4 °C., e tale eventualità può riscontrarsi solo alcuni giorni all'anno, nei periodi più freddi);
- la ditta chiede pertanto un aumento della durata di funzionamento di CT1, CT2, CT3 e CT4 (quest'ultimo generatore è dedicato al riscaldamento degli ambienti di lavoro e produzione acqua calda sanitaria - uffici), secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Emissione	Impianto	Durata massima giornaliera [h/g]
E2	CT1 - Generatore termico civile P=2097 kW	16
E3	CT2 - Generatore termico civile P=2097 kW	16
E4	CT3 - Generatore termico civile P=2907 kW	16
E5	CT4 - Generatore termico civile P=230 kW	24

Verificato inoltre che, come segnalato dalla ditta nella comunicazione di modifica non sostanziale, nelle premesse del provvedimento, nella parte relativa alla descrizione della matrice scarichi, per mero errore materiale, nell'ultimo punto elenco è stato riportato che *"...dall'insediamento avranno origine quindi 2 punti di scarico recapitanti in pubblica fognatura..."*, mentre in realtà i punti di scarico presenti presso lo stabilimento sono complessivamente 3: lo scarico S3 di acque reflue industriali, lo scarico S1 di acque reflue domestiche e lo scarico S2 di acque meteoriche, tutti peraltro correttamente riportati e descritti nei vari punti elenco;

Considerato che:

- il Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza, con nota del 22/08/2022, prot. n. 137684, ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale per la matrice emissioni in atmosfera;
- il Comune di Piacenza, con nota prot. n. 111890 del 9/09/2022 (acquisita al prot. Arpa n. 147724), ha espresso parere favorevole relativamente alla comunicazione di modifica non sostanziale avanzata dalla ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL;

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle

autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 6683 del 31/12/2021, rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 6250 del 20/01/2022, alla ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL (C.F. 02787510961), avente sede legale in Carugate (MI), Strada Provinciale 208 n. 3, per l'attività di "logistica aziendale esterna e dei flussi di ritorno" svolta nello stabilimento sito in comune di Piacenza, via Caorsana n. 137, come di seguito riportato:

a) sostituendo i seguenti limiti di cui al punto 2) del dispositivo:

EMISSIONE N. E2 GENERATORE TERMICO CIVILE P=2097 KWt

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	7,6	m

EMISSIONE N. E3 GENERATORE TERMICO CIVILE P=2097 KWt

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	7,6	m

EMISSIONE N. E4 GENERATORE TERMICO CIVILE P=2097 KWt

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	7,6	m

EMISSIONE N. E5 GENERATORE TERMICO CIVILE P=230 KWt

Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	15	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come	100	mg/Nm ³

CO)

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

con quelli di seguito riportati:

EMISSIONE N. E2 GENERATORE TERMICO CIVILE P=2097 KWt

Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	7,6	m

EMISSIONE N. E3 GENERATORE TERMICO CIVILE P=2097 KWt

Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	7,6	m

EMISSIONE N. E4 GENERATORE TERMICO CIVILE P=2907 KWt

Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	7,6	m

EMISSIONE N. E5 GENERATORE TERMICO CIVILE P=230 KWt

Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	15	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come	100	mg/Nm ³

CO)

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

b) sostituendo l'ultimo punto del "Rilevato altresì che", in parte narrativa, con il seguente:

*"dall'insediamento avranno origine **altri 2 punti di scarico** recapitanti in pubblica fognatura e precisamente:*

- lo scarico S2, costituito da acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici ad uso di un'area adibita a parcheggio, che essendo classificato come domestico non necessita di esplicita autorizzazione in quanto sempre ammesso in pubblica fognatura, ex art. 124 c.4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
- lo scarico S1, costituito da acque meteoriche di piazzale e copertura, che per le sue caratteristiche non necessita di autorizzazione allo scarico, ex D.G.R. 286/2005 Paragrafo 8 e D.G.R. 1860/2006 Paragrafo I, A.1;"*

2. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 6683 del 31/12/2021 (poi ricompreso nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 6250 del 20/01/2022) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza prot. n. 6250 del 20/01/2022;
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

3. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.